

CITTA' di MESERO

(città metropolitana di Milano)



Allegato:

C

Elaborato:

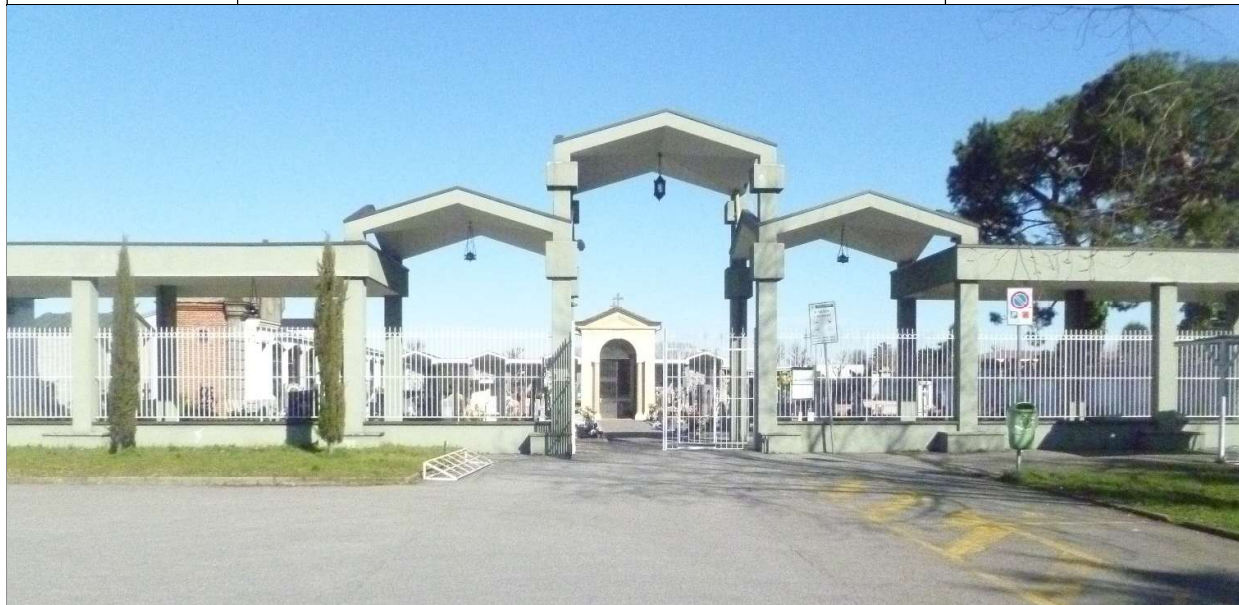
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data:

MAGGIO 2024

Aggiornamento:

**OTTOBRE 2024
FEBBRAIO 2025 IN
SEGUITO A PARERE ATS**



PIANO CIMITERIALE

Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022

PIANIFICATORE:

Dott. Arch. Marco MUTTI
Via G. Ferreri, 34
20153 Milano (MI)
Telefono: (+39) 348855737
marcomutti64@gmail.com
Ordine Architetti P.P.C. Milano n. 7570

COMMITTENTE:

CITTA' di MESERO
Città metropolitana di Milano
Via San Bernardo, 41
20010 Mesero (MI)
Telefono: (+39) 02.97285013
serviziallapersona@comune.mesero.mi.it

Adozione:

Approvazione:

PREMESSA

Le presenti norme tecniche di attuazione sono state elaborate in relazione e contestualmente alla redazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mesero.

Il Piano Regolatore Cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale di piano
- Tavola 1 Inquadramento territoriale
- Tavola 2 Bacino d'utenza
- Tavola 3 Rilievo strumentale
- Tavola 4 Pianificazione di progetto
- Norme Tecniche d'attuazione
- Relazione Geologica e di Fattibilità

Il Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero del comune di Mesero è stato redatto con la funzione di regolare la gestione dell'unica struttura cimiteriale attualmente esistente sul territorio comunale ed ha le seguenti funzioni:

- a) la tutela e conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico del cimitero esistente;
- b) il mantenimento dei caratteri architettonico-linguistici, nel suo insieme, dei singoli manufatti del cimitero esistente;
- c) l'integrazione con il contesto interno ed esterno alla struttura cimiteriale per i nuovi manufatti definendo materiali e tipologie architettoniche e costruttive coerenti e rispettose delle norme vigenti;
- d) la regolamentazione degli interventi sulle pavimentazioni e sulla vegetazione per la riqualificazione ambientale sia degli spazi aperti interni al cimitero esistente e al nuovo ampliamento, sia degli spazi esterni purché in ambito di pertinenza;
- e) l'ottimizzazione nella gestione programmata delle sepolture;

f) l'ottimizzazione delle sepolture a terra interamente riprogettate all'interno del cimitero esistente e nei nuovi campi;

g) il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità su tutta l'area cimiteriale anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni.

ARTICOLO 1 - ZONA DI RISPETTO

Il cimitero è isolato dall'abitato da una fascia di rispetto cimiteriale (Vedi Tav. 3) pari a metri 50 sui lati nord, ovest e sud e di metri 80 sul lato est (fascia di rispetto approvata con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 30 aprile 2013) .

Come disposto in tale deliberazione consiliare, la nuova fascia di rispetto cimiteriale è stata recepita nel Piano di Governo del Territorio Vigente (variante generale approvata in via definitiva con delibera di consiglio comunale n. come riportato chiaramente nella tavola n. 9a del Piano dei servizi riferita alle "Previsioni per la città pubblica") riportata per stralcio nella tavola n. 1 del Nuovo Piano Cimiteriale in cui si dispone all'art. 33 Servizi cimiteriali che:

1. L'area riservata alla realizzazione dei servizi cimiteriali è soggetta alla disciplina all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, della legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 e del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

2. La zona di rispetto cimiteriale garantisce l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del luogo di culto; la dimensione di questa zona risulta dall'applicazione delle norme di legge vigenti in materia nonché dai provvedimenti dell'organo di competenza.

3. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro la zona di rispetto.

4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e, in generale quelli previsti dall'art. 21 delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente.

5. Si rimanda al Piano Cimiteriale per specifica normativa.

Dalla documentazione geologica di PGT, si deduce che l'area indagata rientra nell'unità geologica denominata "Allogruppo di Besnate".

Dal punto di vista dell'idrografia Non sono presenti un intorno significativo dell'area indagata corpi idrici superficiali tali da coinvolgerla con le relative dinamiche idrauliche quali esondazioni e/o erosioni di sponda.

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda alla relazione geologica allegata al nuovo piano cimiteriale redatta dal Dott. Geologico Cristiano Nericcio.

ARTICOLO 2 - RECINZIONE

Il cimitero è dotato di idonea recinzione.

Alcune parti della recinzione esistente dovranno essere rinnovate in coerenza con l'eventuale successivo ampliamento della struttura cimiteriale in attuazione del nuovo piano dei manufatti e dei campi.

Con l'eventuale ampliamento, sarà anche realizzato il nuovo accesso che avrà una funzione di servizio dedicata alla gestione manutentiva della struttura cimiteriale permanendo pertanto l'attuale ingresso sul parcheggio prospettante via Don Gemelli, quale ingresso principale e quello laterale su viale delle Rimembranze per le funzioni celebrative.

In coincidenza con la realizzazione dell'ampliamento della struttura cimiteriale con la realizzazione del nuovo blocco loculi realizzata nel corso dell'anno 2023 a mezzo della finanza di progetto da parte di soggetto proponente privato, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali della provincia di Milano ha espresso un parere che ha ritenuto di prescrivere il

mantenimento della recinzione ove esistente con l'apertura nella stessa di eventuali brecce ove indispensabile.

Nei futuri eventuali interventi di ampliamento che interesseranno la vecchia recinzione o parti di essa, dovrà pertanto essere richiesto il preliminare parere favorevole da parte della Soprintendenza ai beni Architettonici e Monumentali della Provincia di Milano.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEL CIMITERO

Il cimitero è approvvigionato di acqua potabile e di fognatura.

Nel fabbricato destinato a servizi cimiteriali attualmente esistente sono collocati i servizi igienici fruibili anche da persone con ridotte capacità motorie ai sensi delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I servizi sono efficienti.

Nel nuovo Piano Cimiteriale le reti tecnologiche dovranno essere estese ai manufatti previsti in ampliamento.

Le reti di raccolta delle acque nere dovranno essere convogliate presso la fognatura comunale esistente mediante l'estensione della rete fognaria che verrà realizzata secondo le normative vigenti.

La nuova rete di raccolta delle acque meteoriche relativa al nuovo ampliamento, dovrà essere progettata e realizzata secondo a normativa vigente inerente l'invarianza idraulica.

Nel nuovo piano cimiteriale è prevista la realizzazione di un nuovo blocco di servizi cimiteriali a disposizione del personale comunale o della società che gestisce la struttura cimiteriale e dei visitatori.

Il nuovo blocco di servizio prevede la realizzazione di un deposito, uno spogliatoio e il servizio igienico per il personale addetto alla gestione cimiteriale e i due nuovi servizi igienici dedicati ai visitatori del cimitero.

L'intero blocco di servizio previsto di nuova realizzazione, è progettato nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La stessa attenzione verrà posta per gli scolli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove necessario di opportuni drenaggi.

L'articolazione planimetrica e tipologica delle sepolture del cimitero esistente è individuata nella tavola di rilievo strumentale dello stato di fatto (Tavola n. 1), mentre quella della loro ridefinizione e dell'ampliamento viene identificata dalla tavola di pianificazione di progetto (Tavola n. 4).

Ai fini dell'attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale le tavole indicate sono da intendersi prescrittive.

ARTICOLO 4 - AREE DI INUMAZIONE

Come previsto dalle norme attualmente vigenti e in particolare dall'art. 18 comma 5 del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno del 2022, *"...deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento...."*.

Le verifiche effettuate rispetto al Piano cimiteriale oltre che quelle effettuate nella redazione del Piano di Governo del Territorio, sotto il profilo geologico e mineralogico, consentono di determinare il fondo delle fosse distante a 50 cm dalla falda freatica.

Le aree di inumazione del cimitero nella parte preesistente, sono state realizzate secondo uno schema di vialetti che hanno disegnato campi inumativi di forma quadrangolare.

Tutti i vialetti tra i campi inumativi non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

I vialetti sono dotati di rete di raccolta delle acque meteoriche e sono stati organizzati con pendenze delle pavimentazioni tali da convogliare le acque meteoriche verso il sistema di raccolta e smaltimento delle meteoriche.

Nell'ampliamento previsto nel nuovo Piano Cimiteriale, viene previsto il mantenimento dello schema planimetrico quadrangolare dei nuovi campi di inumazione.

I vialetti di distribuzione fra i vari campi inumativi e in generale per gli spostamenti all'interno della zona in ampliamento, saranno tutti realizzati con andamento di tipo pianeggiante e senza ostacoli, con pendenze contenute al minimo per garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

È possibile, su richiesta dei privati, nei campi ad inumazione privata, realizzare un manufatto in corrispondenza della fossa purché venga garantita una superficie scoperta (per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno) pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini (art. 21 R.R. n. 4/2022).

I progetti per la realizzazione delle tombe di cui trattasi dovranno essere realizzate secondo le norme specifiche e dovranno essere oggetto di specifico parere da parte della Commissione Edilizia.

ARTICOLO 5 - CAMPI DI INUMAZIONE - AREA BAMBINI

L'area per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni è quella presente nel Cimitero esistente all'interno del campo di inumazione n. 8.

All'interno di tale area, le fosse devono essere realizzate negli spazi residuali presenti secondo le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale 4 del 14 giugno 2022.

L'utilizzazione delle fosse deve avvenire completando le file esistenti negli spazi residuali attualmente presenti, procedendo da ovest verso est senza soluzione di continuità.

Le fosse devono essere distanziate l'una dall'altra almeno 0,30 cm per lato.

ARTICOLO 6 - CAMPI DI INUMAZIONE

Sono le aree per inumazione di persone di età superiore a dieci anni. Le aree di cui trattasi sono quelle identificate con la numerazione da 1 a 19 nel cimitero esistente nella configurazione planimetrica attuale (vedi tavola n. 3 di rilievo dello stato di fatto).

La fossa è concessa a titolo gratuito per il solo campo comune, tenendo conto delle disponibilità dei campi presenti nel cimitero, per un periodo di dieci anni non rinnovabili, con oneri definiti nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Le fosse, nell'ambito del cimitero nella parte attualmente esistente e nel futuro ampliamento, secondo le indicazioni del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4, devono essere realizzate in maniera ordinata, secondo le indicazioni del nuovo piano cimiteriale o seguendo l'eventuale schema particolare degli uffici competenti.

Il completamento di campi preesistenti dovrà comunque avvenire in ogni caso, cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

L'occupazione di nuovi campi inumativi nell'ampliamento del cimitero previsto dal nuovo piano cimiteriale con numerazione da 20 a 28, dovrà comunque avvenire ordinatamente seguendo il medesimo schema già descritto per il completamento dei campi preesistenti, cioè procedendo ordinatamente da un estremo di un campo procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.

I campi per l'inumazione dovranno essere provvisti di canalizzazione per la formazione dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti.

Nei nuovi campi di inumazione previsti nella Tavola n.4 della pianificazione di progetto, le fosse distano l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato e ciascuna fossa è scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero nel rispetto dei contenuti del capo XIV del DPR 285/1990 e dell'art. 21 del R.R. n.4/2022.

Gli accessori posti sulle lastre dei loculi (iscrizioni, portafiori, lampade) dovranno essere tutti di forma, materiale e dimensioni simili.

In generale la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.

Nella parte di cimitero prevista in ampliamento dal nuovo Piano Cimiteriale, è stata anche prevista la identificazione di un'area delimitata da destinare ad altre fedi religiose contrassegnata col n. 28.

ARTICOLO 7 - TUMULAZIONI IPOGEE E EPIGEE

In generale i loculi devono essere realizzati secondo l'allegato III del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 in attuazione del titolo IV della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 3.

I loculi ipogei o epigei possono essere a più file e colonne.

Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie antisismiche e le norme sanitarie per la tenuta stagna.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate con opportuno sovraccarico calcolato 2,5 kN/mq.

In ogni caso le strutture di cui anzi detto dovranno essere realizzate conformemente alla normativa relativa alle strutture vigente al momento della richiesta di costruzione che dovrà essere inoltrata presso gli uffici comunali o sul portale digitale deputato alla presentazione delle pratiche di cui trattasi, secondo le norme edilizie vigenti al momento della presentazione della richiesta.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura intonacata nella parte esterna, oppure con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura ermetica.

ARTICOLO 8 - LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI

Tutti i manufatti devono essere autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Cimiteriale del Comune.

Il titolo abilitativo è comunque dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia e cappelle funerarie e richiede il preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta di apporre nel cimitero iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

L'autorizzazione alla posa di tali iscrizioni deve seguire il medesimo procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla posa delle epigrafi e dei monumenti come regolamentati dal Regolamento Cimiteriale.

Nel caso in cui l'ufficio competente accerti la necessità di autorizzazioni ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, lo stesso lo comunicherà al richiedente entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione.

I monumenti funebri, nel complesso delle parti costituenti di pietra tombale, stele funebre, statue da porre nei campi ad inumazione dovranno avere un'altezza massima pari metri 2,00 e il basamento in rilievo del monumento funebre dovrà avere un'altezza massima pari a mt 0,35.

La pietra tombale deve lasciare uno spazio scoperto atto a favorire l'azione degli agenti atmosferici pari ad almeno a 0,60 metri quadrati di cui agli artt. 18,21 e all'allegato III del R.R. 04/22.

In generale la posa di monumenti funebri deve avere dimensioni rispettose dell'allineamento dei viali e degli spazi interfossa.

In tutti i campi di inumazione la pietra tombale deve lasciare uno spazio scoperto atto a favorire l'azione degli agenti atmosferici pari ad almeno a 0,60 metri quadrati di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/22 e all'allegato III del medesimo regolamento.

I monumenti devono sempre rispettare in larghezza ed in lunghezza la misura dell'eventuale muretto di sostegno apposto per il loro sostegno.

La misura dei monumenti per sepolture private ad inumazione deve avere un'altezza massima pari a metri 2,00 e il basamento in rilievo deve avere un'altezza massima di mt 0,35.

L'ufficio tecnico comunale può prescrivere particolari misure per garantirne il mantenimento statico dei monumenti.

La lunghezza dei monumenti deve sempre rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché piantati entro i limiti interni dell'area concessa per la sepoltura con i rami entro i limiti assegnati alla sepoltura.

Sono vietate decorazioni e fotografie di materiali facilmente deperibili così come l'impiego di barattoli di recupero a qualsivoglia uso destinati.

L'ufficio tecnico comunale può prescrivere, per ogni zona del cimitero, i materiali obbligatori delle lapidi a tumulazione.

ARTICOLO 9 - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Nella tavola n. 4 relativa alla pianificazione di progetto del nuovo piano regolatore cimiteriale, è stata prevista la realizzazione del Giardino delle Rimembranze come previsto dall'art. 26 del regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.

Il nuovo giardino delle rimembranze è stato collocato nella zona centrale dell'ampliamento della struttura cimiteriale prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Al centro del nuovo Giardino delle Rimembranze è stata prevista la realizzazione di un podio e di un monumento centrale dal quale si potranno disperdere nel vano comune interrato le ceneri dei defunti.

In alternativa è possibile la dispersione a terra nelle aiuole verdi delimitate dal cordolo perimetrale sopralzato del giardino secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 4 del 14 giugno 2022.

L'accesso al giardino delle Rimembranze deve essere opportunamente regolato con appositi camminamenti e cordonature per evitare che i visitatori, accidentalmente, camminino sulle ceneri o siano da esse investiti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.

Il giardino sarà avvolto da idonea vegetazione (alberi e siepi) al fine di conferire al suddetto spazio un luogo protetto e intimo.

La dispersione nei cimiteri si aggiunge, naturalmente, alla loro conservazione in urne, alla dispersione in natura e all'affido ai familiari.

Il disegno costruttivo del Giardino delle Rimembranze sarà realizzato al momento della sua programmazione specifica da parte dell'Amministrazione Comunale e sarà sottoposto a preventivo parere della Commissione edilizia comunale.

ARTICOLO 10 - DEPOSITO MORTUARIO, OSSARIO/CINERARIO COMUNE, DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI CIMITERIALI

I locali adibiti a Deposito mortuario, ossario/cinerario comune, deposito mortuario rifiuti cimiteriali, relativi all'area esistente e di completamento, dovranno avere dimensioni e predisposizioni idonee a contenere le rispettive funzioni oltre a garantire la totale fruibilità (eliminazione di dislivelli) nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 11 – VIALETTI INTERNI

La sistemazione dei percorsi interni del cimitero esistente e la realizzazione dei nuovi percorsi nelle aree di ampliamento, dovranno prevedere idonee dimensioni e pendenze in accordo con le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni).

In generale i percorsi interni non carrabili dovranno avere dimensioni minime adeguate alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e con pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque meteoriche ma tale da non costituire difficoltà di deambulazione a persone con difficoltà motorie.

I percorsi carrabili dovranno avere larghezza minima (comunque mai inferiore a metri 3,00) atta a consentire il passaggio di veicoli che possano agevolmente provvedere agli interventi di manutenzione e gestione, in generale, della struttura cimiteriale.

Le pavimentazioni da impiegare, sia nel ripristino del cimitero esistente sia nel nuovo ampliamento, dovranno essere di tipo antisdrucciolevole e dovranno presentare caratteri, dimensioni e colorazioni tali da integrarsi con l'ambiente esistente e dovranno essere in linea con quelle già presenti nella struttura cimiteriale.

Per la realizzazione delle pavimentazioni pedonali è consentito l'uso di masselli presso vibrati autobloccanti identici a quelli impiegati per le pavimentazioni esistenti sia per forma sia per colorazione nelle opere di risistemazione.

Nelle opere di pianificazione di progetto, oltre ai tracciati principali in autobloccanti, è consentito l'ausilio della pietra solo per particolari interventi, quali il giardino delle rimembranze nei percorsi pedonali protetti a ridosso dei corpi loculi.

Le colorazioni così come tutto il disegno della pavimentazione, ivi compresi i materiali, in ogni caso, dovranno essere approvate dalla Commissione Edilizia Comunale nell'iter autorizzativo dei progetti.

ARTICOLO 12 - PERCORSI ESTERNI E AREE A PARCHEGGIO

La sistemazione dei percorsi esterni di accesso alla struttura cimiteriale e la relativa area a parcheggio, potrà essere oggetto di un complessivo intervento di riqualificazione delle aiuole centrali e della pavimentazione esistente in asfalto.

Tutti i percorsi di accesso alla struttura cimiteriale dovranno essere realizzati conformemente alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno previste rastrelliere per i velocipedi in numero adeguato.

Per le aree adibite a parcheggio, è consentito impiegare pavimentazioni drenanti in masselli autobloccanti e cordonature in materiale lapideo di colorazione e materiali idonei all'integrazione con i percorsi interni alla struttura cimiteriale.

In ogni caso tutte le colorazioni e tutti i materiali impiegati per l'area esterna, dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale mediante un progetto complessivo che dovrà essere sottoposto a preventivo parere della Commissione Edilizia.

ARTICOLO 13 - NUOVI BLOCCHI DI LOCULI

Il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale prevede la realizzazione di due nuovi fabbricati destinati a loculi comunali.

I due blocchi indicati nella tavola n. 4 di Pianificazione di Progetto, sono dimensionati rispettivamente con misure della metà del blocco loculi progettato e realizzato tra il 2022 e il 2023.

Le due nuove strutture dovranno essere realizzate, così come quella terminata nel 2023, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Dovranno inoltre essere rispettati i requisiti generali e le specifiche tecniche previste nell'Allegato II e III del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.

I materiali costruttivi da utilizzare nella edificazione dei nuovi blocchi loculi, dovranno essere il conglomerato cementizio armato per la parte strutturale portante e la pietra naturale (marmo grigio) per i rivestimenti delle strutture.

Il progetto per la realizzazione dei due nuovi blocchi di loculi dovrà essere sottoposto al preventivo parere favorevole della Commissione edilizia e all'eventuale preventivo parere di altri enti sovraordinati nel caso lo prevedessero le norme vigenti al momento della presentazione del progetto edilizio per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

La posizione della struttura dei colombari, così come quella delle cappelle gentilizie e del nuovo blocco servizi individuati nelle tavole grafiche allegate per la parte di cimitero prevista in ampliamento dal nuovo piano regolatore cimiteriale, il posizionamento delle tombe, e del giardino delle rimembranze, nonché la tipologia di tombe indicata, potrà essere oggetto di maggiori precisazioni in sede di definizione della progettazione definitiva rimandando a tale momento ogni determinazione in merito.

In ogni caso tutte le colorazioni e tutti i materiali impiegati per i corpi loculi, dovranno essere approvati dalla Commissione edilizia comunale oltre agli altri eventuali Enti Sovraordinati ove previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 14 – CAPPELLE GENTILIZIE

Nel cimitero esistente e nella parte in ampliamento prevista dal nuovo piano cimiteriale, è stata prevista la predisposizione di alcune aree destinate alla costruzione di nuove cappelle gentilizie.

La costruzione delle cappelle dovrà essere preventivamente autorizzata mediante titolo edilizio costituito da richiesta di Permesso di Costruire da presentare sul portale digitale dello sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mesero.

I progetti di edificazione che prevedono l'adozione di loculi per feretri, urne cinerarie e urne ossario, dovranno prevedere dimensioni adeguate a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 04/22 e dai relativi allegati.

In particolare dovranno essere rispettati i requisiti generali e le specifiche tecniche previste nell'Allegato II e III del Regolamento Regionale n. 4 del 16 giugno 2022.

Le domande per l'edificazione di Cappelle Gentilizie, devono essere redatte tramite idonea documentazione a cura del concessionario.

Le cappelle gentilizie dovranno avere dimensione massima esterna di mt. 4,00 x 4,00 ed altezza max in gronda di mt. 4,50.

La distanza tra le cappelle gentilizie dovrà essere di mt. 1,50 e l'area da acquisire in concessione dovrà comprendere tale misura su ogni lato.

Sotto la quota della pavimentazione interna è ammessa la realizzazione di loculi fino alla profondità di mt.1,60.

La tipologia costruttiva delle nuove cappelle gentilizie dovrà essere improntata alla semplicità e al corretto e coerente inserimento estetico all'interno della struttura cimiteriale nel rispetto delle cappelle e dei blocchi loculi preesistenti.

Il progetto e gli elaborati grafici costruttivi da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia, dovrà essere completo di piante prospetti e sezioni e comprensivo dei particolari costruttivi ed elaborato tridimensionale con l'indicazione specifica dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare per la costruzione.

I materiali impiegati e i relativi colori, dovranno essere improntati alla ricerca di un inserimento coerente con le strutture analoghe preesistenti.

Il progetto dovrà essere preventivamente oggetto di specifico parere da parte della Commissione Edilizia Comunale.

Il progetto di edificazione delle nuove cappelle gentilizie dovrà essere oggetto di progetto strutturale secondo le normative vigenti al momento della presentazione del progetto sia in materia di calcolo e verifica delle strutture sia in materia antisismica.

Milano, 11 febbraio 2025